

Sent. n. 76/2024 pubbl. il 12/03/2024

Rep. n. 80/2024 del 12/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 498-1/2023 p.u.

Liquidazione controllata N 41/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

*Sezione IV Civile,*  
*procedure concorsuali ed esecutive*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

**NUTRIFEED S.R.L.**

*Parte ricorrente*

nei confronti di

**EZIO CONTI**

*Parte ricorrente*

—o0o—

Il Tribunale,



Sent. n. 76/2024 pubbl. il 12/03/2024

Rep. n. 80/2024 del 12/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- Nutrifeed S.r.l. ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata a carico di Ezio Conti;
- regolarmente instauratosi in contraddittorio, parte resistente non ha dispiegato attività difensiva;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in San Paolo (BS), Via Paolo Borsellino, n. 32 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di imprenditore agricolo (cfr. visura camerale in atti);
  - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come confermato dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto al credito di parte ricorrente, dall'esistenza di diverse procedure esecutive in cui risultano intervenuti diversi creditori, dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento nei confronti dei creditori istituzionali;
- sussiste la condizione di cui all'art. 268, c. II, CCII posto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad € 50.000,00= (cfr. ad esempio l'ammontare della debitoria erariale, superiore ad €150.00,00=).

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,



Sent. n. 76/2024 pubbl. il 12/03/2024

Rep. n. 80/2024 del 12/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di CONTI EZIO (c.f. CNTZEI83C03C618P), residente in San Paolo (BS), Via Paolo Borsellino, n. 32, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Andrea Reali con studio in Brescia, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 07/03/2024

Il Giudice estensore  
Alessandro Pernigotto

Il Presidente  
Simonetta Bruno

